

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
RICORSO ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Piano di Ristrutturazione debiti del consumatore art. 68 ccii
PIANO DEL CONSUMATORE
(legge n. 3/2012, e sue successive modificazioni)

la Sig.ra **ROGALLA TEODORA**, c.f. [REDACTED] nata a Roma (Rm) il [REDACTED] e residente in Lecce (LE) alla [REDACTED], ed ivi residente in [REDACTED], Pensionata - [REDACTED] (Debitore), con l'ausilio dello scrivente procuratore di fiducia **Avv. Antonio Giovanni MASTRIA**, MSTNNG67A31L419B iscritto all'Ordine degli Avvocati di Lecce con Studio in Depressa di Tricase, via Luigi Einadi n. 2 ; mail : avv.antoniomastria@gmail.com **PEC: mastria.studiolegale@pec.it** che la rappresenta e difende in forza di Mandato Legale e Procura Speciale sottoscritta su foglio separato

PREMESSO CHE

1. PREMESSE SULLA PROCEDURA, CUI SI INTENDE ACCEDERE.

La Istante – Ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della l. 3/2012, ed intende accedere alla procedura di esdebitazione, mediante la presentazione del c.d. "piano del consumatore",

2) A tal fine presentava a mezzo del sottoscritto Difensore all'OCC di Lecce, presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce : "Istanza prenotativa" di nomina del professionista nel ruolo di "Gestore della crisi"

3) a rivestire tale funzione veniva nominato il Dr. Negro Maurizio da Cutrufigliano;

1. ANCORA SULLE PREMESSE SULLA PROCEDURA

Nel caso de quo, (come meglio verrà specificato nel punto 2 della presente istanza) sussistono gli elementi "Soggettivi ed Oggettivi" per poter accedere a questo beneficio; ossia:

Requisiti Oggettivi

- a) un perdurante squilibrio tra il debito bancario assunto dalla Istante – Ricorrente e il suo patrimonio "prontamente liquidabile", nonché la incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.
- b) Una perdurante situazione di difficoltà economica, determinata e caratterizzata da un "incolpevole ricorso al debito" (per le motivazioni che di seguito saranno analiticamente narrate e specificate) la Sig.a Rogalla ha contratto i propri debiti nella errata convinzione di poterli pagare, ma si è poi ritrovata in condizioni di difficoltà tali da dover ricorrere alla procedura del Piano del Consumatore



Requisiti Soggettivi

La Ricorrente **ROGALLA Teodora**

- non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3/2012;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla legge n. 3/2012 e s.m.;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;
- si è manifestata una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina una rilevante difficoltà di adempiere alle proprie obbligazioni;
- narrazione delle ragioni della esposizione debitoria e del ricorso al credito
 - elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
 - elenco di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti Negli ultimi cinque anni;
 - dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare;
 - inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili (Allegato).

Finalità del Piano

- La evidente finalità dell'istanza della Ricorrente è quella di poter "falcidiare" parte dei debiti ed al contempo dilazionare la restante parte del debito.
- In particolare, si vedrà meglio nel dettaglio economico del Piano, si intende pagare il [REDACTED] della esposizione debitoria, ed al contempo, proporre il saldo della restante cifra con un Piano di 5 anni senza vedere liquidato il patrimonio immobiliare, indiviso ed in comproprietà con I Figli.

3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DEL RICORRENTE.

La Sig.ra **ROGALLA Teodora** è Pensionata – [REDACTED] da alcuni anni; allo stato, percepisce un unico reddito derivante da pensione di [REDACTED] pari ad euro [REDACTED] al mese circa composto Reddito di [REDACTED] che viene completamente impiegato per pagare le numerose rate mensili, rivenienti da diversi prestiti personali, più prosaicamente, **a fronte di una pensione netta pari ad Euro [REDACTED] (ora, [REDACTED] la Istante sborsa mensilmente euro [REDACTED]**

La Istante, di fatto, per poter vivere, pagare le utenze, le spese condominiali etc. resta con sole [REDACTED] euro circa al mese.

In ogni caso, con il presente Piano, **Ella** intende onorare al meglio gli impegni assunti e, nel contempo, è **fermamente decisa a salvare la propria abitazione, frutto di infiniti sacrifici**

SITUAZIONE DEBITORIA ATTUALE



e-mail: avv.antoniomastria@gmail.com

PEC mastria.studiolegale@pec.it

I Creditori della ricorrente, tutti chirografari sono:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	ISTITUTO EROGANTE	IMPORTO FINANZIATO	RATA MENSILE	DURATA	DECORRENZA	SCADENZA	TAN	TAE	DEBITO RESIDUO GIUGNO 2021
1) Prestito personale	██████████	€ ██████████	€ ██████████	96 mesi (poi prorogata a 102 mesi per emergenza Covid)	09/2018	03/2027	7,50%	8,07%	€ ██████████
2) Prestito personale	██████████	€ ██████████	€ ██████████	77 mesi (poi prorogata a 83 mesi per emergenza Covid)	06/2019	05/2026	7%	7,86%	€ ██████████
3) Prestito personale	██████████	██████████	██████████	60 mesi (poi prorogata a 66 mesi per emergenza Covid)	08/2019	02/2025	5,68%	6,73%	€ ██████████
4) Prestito personale	██████████	██████████	€ ██████████	60 mesi (poi proro	10/2019	04/2025	7,5%	8,41%	€ ██████████



e-mail: avv.antoniomastria@gmail.com

PEC mastria.studiolegale@pec.it

				gata a 66 mesi per emerg enza Covid)					
5) Prestito personale		€	€	80 mesi (poi proro gata a 86 mesi per emerg enza Covid)	12/2019	02/202 7	7,5 %	8,4 1%	€
6) Cessione del quinto		€	€	120 mesi	05/2021	04/202 1	7,8 %	9,4 %	€
TOTALE	//	€	€						€

REDDITO DISPONIBILE (come da CUD 2022 INPS)

Tipologia reddito	Reddito lordo	Ritenute Irpef	Reddito Netto Annuo	Reddito Netto Mensile (x 13 mensilità)
Pensione	€	€	€	€

ELENCO PASSIVITA'

ENTI PUBBLICI : NON ESISTONO DEBITI CON ENTI PUBBLICI

INPS	NESSUN DEBITO CON INPS	NO INDEBITI INPS
-------------	-----------------------------------	-------------------------



e-mail: avv.antoniomastria@gmail.com

PEC mastria.studiolegale@pec.it

AGENZIA DI RISCOSSIONE (ex Equitalia)	NESSUN DEBITO

SPESE CONDOMINIO Su base mese [REDACTED]	circa euro
---	-------------------

FONTE DEBITORIA DELLA RICORRENTE

1 - anno 2017) Nel maggio del 2017 la signora Rogalla contrasse contratto di Cessione del quinto della pensione con [REDACTED]

2 - anno 2018) nel settembre del 2018, la signora Rogalla ha iniziato a contrarre prestiti personali con [REDACTED]

3 - anno 2019) nove mesi dopo, nell'agosto del 2019, la signora Rogalla contrasse un secondo prestito personale con [REDACTED]

TUTTO IL REDDITO DI PENSIONE E' STATO SPESO PER PAGARE LE RATE DEI PRESTITI

RAGIONI DELLA INCOLPEVOLE ESPOSIZIONE DEBITORIA DELLA RICORRENTE

[REDACTED]



[REDACTED]

PRECISAZIONI SULLA MERITEVOLEZZA DELLA RICORRENTE

Per quanto concerne il piano del consumatore, è indispensabile che il sovraindebitamento sia "incolpevole" ossia è **necessario poter dimostrare che il consumatore non ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**, anche tramite un ricorso al credito sproporzionato rispetto alle proprie sostanze..

Meritevolezza :

Stiamo cercando di evitare una interpretazione "paradossale" dell'Istituto!

In sostanza: Al soggetto richiedente non può farsi una colpa per il debito sic et simpliciter, e quindi non può farsi una colpa perché debitore; Perché, se così fosse, si arriverebbe addirittura a negare l'accesso alla procedura proprio a chi è sovraindebitato!! (ex art. 6, co. 2, nuovo testo) per il solo fatto di esserlo (ex art. 7, co. 2, nuovo testo)

Vi è da sottolineare come la Debitrice abbia pagato regolarmente le rate dei finanziamenti sino al 2021

Rafforzando in questo la buona fede nel ricorrere all'indebitamento

[REDACTED]

la Ricorrente Ha cercato di onorare i debiti contratti



Sempre in ordine al requisito della Meritevolezza :

L' art. 4 *quater* chiarisce che essa vada inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento

Il combinato disposto tra

Aiuti economici [REDACTED]

[REDACTED] abuso del merito creditizio ed incauto comportamento degli Istituti che hanno erogato oltremisura il credito

Hanno determinato "lo stato di sovraindebitamento"

**ANCORA VIOLAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO 124 bis TUB
VIOLAZIONE CORRETTEZZA E BUONA FEDE CONTRATTUALE
AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE DEL DEBITORE**

Nel presente Ricorso redatto anche ad Integrazione e Precisazione della originaria Istanza di accesso alla procedura del Piano del Consumatore, si vuol sottolineare "il ruolo" assunto *dai creditori – soprattutto [REDACTED] - e come essi, di fatto, abbiano sostanzialmente concorso a determinare prima, ed ad aggravare poi, la situazione di sovraindebitamento della Debitrice*

si evidenzia: non solo la errata valutazione sul merito creditizio ex art. 124 bis TUB da parte dell'istituto bancario, *ma, specularmente, un vero e proprio aggravamento della posizione debitoria della Ricorrente a causa della incauta e compulsiva erogazione di finanziamenti.*

Siamo infatti ben oltre la ragionevolezza La Banca non poteva concedere crediti per rate da oltre [REDACTED] euro mensili a una Cliente, consumatore, d'età avanzata e con una pensione netta mensile disponibile di [REDACTED] (ricordiamo che era già stata effettuata la cessione del quinto su reddito da pensione.)

Da un semplice calcolo matematico e contabile, come evidenziato nella originaria Istanza, è di palmare evidenza la sproporzione tra l'ammontare dell'indebitamento mensile e il reddito percepito da pensione (parliamo di un indebitamento del [REDACTED] % del reddito disponibile!)

Tutto ciò è talmente vero che la signora Rogalla ha dovuto interrompere i pagamenti e rivolgersi all'OCC dei Dottori Commercialisti per tentare di trovare una soluzione alla propria esposizione debitoria

La preventiva valutazione del merito creditizio, come disciplinata altresì dalle norme del T.U. bancario (124-bis in materia di credito ai consumatori) deve essere condotta con la dovuta diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) ed ispirata alla clausola generale della "buona fede e correttezza precontrattuale" (art. 1337 c.c.).

Di fronte alla richiesta di reiterazione di finanziamenti, è di palmare evidenza che si precipiti in una **compromissione definitiva della situazione economica del debitore, accordando crediti e finanziamenti la Banca è incorsa in una responsabilità da incauta concessione di credito.** Onde per cui, ogni accertamento circa il comportamento tenuto nella sia nella fase precontrattuale che contrattuale dovrà essere rigoroso, soprattutto ai fini di valutare se il finanziatore abbia (a parte il caso del dolo) agito con imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ciò precisato, e consequenzialmente



COMPORAMENTO DEI FINANZIATORI e DISPOSIZIONI DEL NUOVO CCII

Nella richiesta di Omologa del presente Piano del Consumatore, illuminanti sono gli orientamenti del Tribunale Civile di Lecce, circa il comportamento tenuto da banche e finanziarie

Tribunale di Lecce, Sezione commerciale, 04 maggio 2021 – Pres. Est. Alessandro Silvestrini, Giud. Paolo Moroni e Pietro Errede.

"Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione - Creditore – Proposizione di opposizione o reclamo – Inammissibilità per violazione dell'art. 124-bis del T.U.B. - Mancata valutazione quale finanziatore del rischio creditizio.

Stante che ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, introdotto con il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con modificazione dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore, di un piano del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato lo stato di indebitamento di questo o il suo aggravamento, si deve ritenere che non possa proporre reclamo avverso l'omologazione di un piano di quel tipo l'istituto finanziatore che abbia erogato ulteriore credito a chi era già segnalato in sofferenza alla Banca d'Italia, con conseguente violazione dell'art. 124-bis del d.lgs. n. 385/1993 che gli imponeva di valutare il rischio creditizio del consumatore."

Art. 3 bis così come novellato- esclusione del potere di opporsi al Piano –

In particolar modo la norma appena richiamata stabilisce **che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento** ovvero, nel caso di Piano proposto dal consumatore (ex art. 7 L. 3 / 2012), che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo** in sede di omologa, anche se dissenziente né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ancora l'art. 124, comma V° TUB prevede che il finanziatore o l'intermediario del credito debbano fornire al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Tali profili di responsabilità, o meglio dire di "irresponsabilità della banca concedente" appaiono del tutto pacifici; evidente è, altresì, la lesione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, l'istituto di credito, infatti, ha erogato ben 5 diversi finanziamenti tutti in capo alla stessa obbligata, contraente- debitrice.

La Banca, con il suo comportamento, in evidente spregio dell'art.124 bis TUB, delle Circolari interbancarie oltre alle raccomandazioni della Banca d'Italia, ha di fatto aggravato la situazione della Sig.ra Rogalla, la quale, letteralmente, percentualmente, matematicamente sopraffatta dalle rate cui adempiere, *ob torto collo*

Ha dovuto proporre la Istanza Piano del Consumatore di cui anche alle presente integrazione, quale ultima speme per tentare di uscire da una morsa debitoria che non fa altro che acuire ed aggravare quei disagi, [REDACTED] cui facevamo cenno.



**VANTAGGI DEL PIANO DEL CONSUMATORE RISPETTO ALLA IPOTESI LIQUIDATORIA
I CREDITORI DELLA SIG.RA ROGALLA SONO TUTTI CHIROGRAFARI!!**

ELLA NON è UNICA PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE

La Debitrice risulta essere titolare del 66% di quota di immobile indiviso, [REDACTED]
alla [REDACTED]

gli altri comproprietari per successione, sono i suoi figli; gli stessi, sono assolutamente estranei al rapporto debitorio

Preliminarmente va considerato che la fattibilità giuridica del piano del consumatore è conseguente alla legittimità dello stesso sotto il profilo del collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale (ex art. 2740 c.c.) e l'interesse del creditore; ne discende che è necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Si dovrebbe quindi procedere ad una valutazione comparativa

- tra la percentuale di soddisfazione del ceto creditorio prevista nel piano, di cui alla tabella successiva con percentuale di soddisfazione del [REDACTED]% e quella prevista ***nell'alternativa procedura di esecuzione individuale.***

Si deve escludere, a parer nostro, che il giudizio di comparazione possa essere rappresentato dalla percentuale di soddisfazione nell'alternativa procedura di liquidazione di all'art. 14-ter e 14-undecies della L.3/2012, ***trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano.*** Ne discende che il Tribunale dovrebbe svolgere un giudizio di tipo comparativo che abbia come elemento di riferimento esclusivamente la procedura di esecuzione individuale

- Infatti, comparativamente, con riferimento alla durata del piano (prevista in 6 anni) si dovrebbe calcolare la tempistica media occorrente per la celebrazione del processo di cognizione necessario per la formazione del titolo, essendo i creditori sprovvisti di qualsivoglia privilegio, e /o di garanzia reale.

La presente Istanza - Integrativa è anche e necessariamente volta ad analizzare il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del compendio immobiliare, situazione assolutamente scongiurata dalla debitrice Rogalla.

VALORE DEL BENE IMMOBILE

[REDACTED]

Rammentiamo che il valore dell'offerta minima nelle procedure esecutive è fissato, di norma, nel 75% del prezzo base che, nel caso di specie, corrisponde ad € [REDACTED] a cui necessariamente bisogna detrarre le spese per la procedura esecutiva ma non solo; La comune esperienza nel settore delle vendite giudiziarie insegna che è plausibile ritenere che non verranno formulate offerte di aggiudicazione nelle prime tre fasi d'asta non verranno formulate offerte di aggiudicazione nelle prime tre fasi d'asta Potremmo anche ipotizzare le fasi, scandendo, in modo verosimile tempi ed introiti: Per quanto sopra, atteso anche ***il deprezzamento*** previsto ex art. 591 c.p.c. per ciascuna fase d'asta, (***fino al 25% per ogni asta***)



e-mail: avv.antoniomastria@gmail.com

PEC mastria.studiolegale@pec.it

Alla luce di quanto esposto sarebbe lecito ritenere che l'ipotesi liquidatoria dell'unico bene nella disponibilità del debitore risulti, alla fine, meno conveniente rispetto al progetto di ristrutturazione del debito prospettato con il presente Piano del Consumatore, evidenziato anche con specchio riepilogativo

PROPOSTA ECONOMICA DEL PIANO

L'unico reddito della Istante - Ricorrente è rappresentato dalla pensione pari ad €. [REDACTED], che rappresenta l'unica posta attiva realmente significativa e prontamente liquidabile che viene messa a disposizione dei creditori. Da tale importo occorre defalcare mensilmente circa

€. [REDACTED] **per il sostentamento personale : cibarsi, vestirsi, pagare le utenze, spese condominiali etc**

Dal reddito così ricalcolato residua una disponibilità di circa € [REDACTED] che la debitrice intende offrire mensilmente ai creditori per il risanamento della sua globale posizione debitoria.

Si propone di falcidiare la posizione debitoria con soddisfazione al [REDACTED]%

In sintesi :Debito residuo complessivo € [REDACTED] il [REDACTED] % della indicata somma ammonta a € [REDACTED] a cui occorre aggiungere per un totale di €. [REDACTED], ossia circa €. [REDACTED] per 60 mesi (5 Anni).

Ciò premesso, la ricorrente intende proporre ai propri creditori un piano del consumatore a norma degli articoli 7 e ss. della L. 3/2012 nei seguenti termini:

	CREDITORI	TIPOLOGIA CREDITO	DEB. ORIGINARIO	DEB. RESIDUO	PROPOSTA	PERC. PROPOSTA
1	[REDACTED]	Chirografario	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] %
2	[REDACTED]	cessione del quinto	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] %
	TOTALI IN EURO		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] %

All'importo attribuito ai creditori sono da aggiungere le spese della procedura valutate in:

- € 3.775,00 quali compensi della predetta procedura, più € 142,50 di spese già anticipate dal Gestore, delle quali € 1.500,00 già corrisposte a seguito del



e-mail: avv.antoniomastria@gmail.com

PEC mastria.studiolegale@pec.it

provvedimento di nomina da parte dell'OCC Commercialisti di Lecce (€ 200 in acconto all'OCC Commercialisti di Lecce all'atto del deposito dell'Istanza iniziale e € 1.300,00 successivamente al Gestore nominato dall'OCC predetto), **residua in favore del Gestore la somma di Euro 2.379,05**

- **Oltre € [REDAZIONE] da considerarsi in prededuzione**, a titolo di parcella dello scrivente Avvocato, quale compenso professionale per la prestazione di assistenza legale, redazione della Istanza originaria oltre al presente Ricorso ed integrazione depositati in Tribunale presso la Sez. Volontaria Giurisdizione.

Pertanto, a livello finanziario l'esposizione residua che andrà a pesare sulle future pensioni, ammonta ad un totale di € [REDAZIONE] (banche) + [REDAZIONE] per un totale di € [REDAZIONE], ossia circa € [REDAZIONE] per 60 mesi (5 Anni).

Visto lo stipendio medio mensile della debitrice, che ammonta nel 2022 ad € [REDAZIONE] circa il [REDAZIONE] di questo sarà utilizzato per il pagamento delle debitorie (€ [REDAZIONE]); mentre il residuo potrà essere utilizzato per le spese di vita quotidiana (€ [REDAZIONE]).

Tutto quanto sopra premesso, esposto e documentato, la Istante: Sig.ra ROGALLA Teodora, come meglio sopra generalizzata, tramite l'ausilio di questa Difesa, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

A) L'Ill.mo Sig. Giudice adito **Voglia OMOLOGARE il Piano di Ristrutturazione** debiti per così come formulato

B) ottemperando al Piano del Consumatore medesimo ,Voglia altresì procedere e dichiarare la esdebitazione della Debitrice Rogalla Teodora da tutta la restante parte debitoria

Salvo ogni e qualsivoglia Diritto

Tricase, addì 21.11. 2022

Si allega e produce

Documentazione datata e numerata come da separato indice che si allega

La Istante debitrice
Sig.ra Rogalla Teodora

Per la redazione, ausilio tecnico – professionale e per autentica della superiore firma
Avv. Antonio Giovanni Mastria



